

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1085

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, VETRONE, ARMANI, LOBIANCO, BALDI, PREARO, SCHIAVON, CRISTOFORI, PUCCI, STELLA, VICENTINI, TRAVERSA, SORGI, VALEGGIANI, BUFFONE, AMADEO, CASTELLUCCI, HELFER, SEDATI, CERUTI, BIANCHI FORTUNATO, ANDREONI, DE LEONARDIS, SANGALLI, MICHELI FILIPPO, BOTTARI, BALASSO, DI GIANNANTONIO, TANTALO, ALLEGRI, FORNALE, SPERANZA, DRAGO, RADÌ, NUCCI, MIOTTI CARLI AMALIA, MERENDA, MANCINI ANTONIO, LONGONI, AZZARO, COCCO MARIA, DEGAN

Presentata il 21 febbraio 1969

Norme in materia di usi civici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Già nel 1958, i deputati della Coltivatori diretti, all'inizio della terza legislatura, presentarono apposita proposta di legge per sollecitare la liquidazione degli usi civici gravanti sulle terre di proprietà privata e su demani comunali. La proposta non andò in porto soprattutto per l'opposizione di una certa parte di enti pubblici (amministrazioni comunali e università agrarie) che ritengono di dovere contare sulle entrate di tali demani per sostenere i loro deficitari bilanci.

Ancora oggi è in atto un movimento riformistico sulla materia.

Recentemente, il 7 novembre 1968, è stato presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste al Senato della Repubblica un disegno di legge avente ad oggetto la « delega al Governo per il riordinamento e l'aggiornamento della legislazione sugli usi civici ».

A nostro parere, occorre partire dalle norme della legge fondamentale sugli usi civici, 16 giugno 1927, n. 1786, che costituisce ancora oggi un sistema organico e preciso, in cui tutti i fondamentali istituti (distinzione tra usi civici gravanti su beni privati e demani civici dei comuni, frazioni o associazioni agrarie; liquidazione degli usi civici gravanti su terre private; scioglimento delle promiscuità; reintegrazione delle terre abusivamente occupate; legittimazione a favore dei possessori od occupatori quando ricorrano determinate condizioni) tendono allo scopo precipuo della tutela dei diritti delle popolazioni. Ma — evidentemente — la legge del 1927, i cui istituti fondamentali sono ancor oggi validi, deve essere modificata e perfezionata, sia perché possa rispondere alle mutate esigenze economiche, sociali ed agrarie, sia perché possa

raggiungere agevolmente il suo scopo nel mutato clima economico-sociale, senza le lunghezze e le pastoie che purtroppo finora si sono fraposte alla completa applicazione della legge stessa.

Tali modificazioni, riforme e perfezionamenti sono dettati da alcune esigenze, particolarmente sentite, di carattere generale. In primo luogo in materia di legittimazione dei possessi e di ripartizione delle terre dei demani comunali, pur dovendosi tenere presenti esigenze di riordinamento fondiario e di formazione di organiche imprese familiari, non possono essere sacrificate le legittime aspettative di coltivatori, in particolare dei coltivatori diretti, che attraverso il lavoro di generazioni hanno fecondato e migliorato le terre di uso civico. In talune situazioni di comuni rurali, in cui molti coltivatori ancora oggi vivono ed operano in piccole imprese marginali, la legittimazione o assegnazione di terre potrà servire ad ingrossare, accorpate o comunque integrare preesistenti possessi di altre terre.

Ciò sarà ragione di miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di permanenza sulla terra.

Anche in materia di utilizzazione agricola dei demani comunali, le esigenze tecniche delle strutture agricole dovranno essere perseguite con gradualità, nel tempo, e con giusta graduazione per l'adattamento a situazioni sociali locali che non possono comunque essere ignorate, né forzate.

In secondo luogo non potranno essere dimenticate le esigenze anche delle occupazioni che hanno portato miglioramenti non agricoli: se l'istituto della legittimazione deve tendere soprattutto alla tutela dei coltivatori diretti e delle imprese familiari, non può non negarsi una « sanatoria », sia pure *una tantum* delle situazioni a cui ora si è accennato e non va dimenticato che nella prassi si è già affermata largamente la utilizzazione di terre di uso civico per scopi extra agricoli e cioè urbanistici, industriali, turistici: in queste ipotesi è necessario un intervento legislativo che eviti le possibili e purtroppo facili speculazioni, disciplini e limiti le utilizzazioni extra agrarie e le indirizzi comunque alla necessaria tutela degli interessi della collettività. Evidentemente, in questi casi, il prezzo della legittimazione, secondo la nostra proposta, è ben più elevato rispetto a quello per utilizzazioni agricole.

In terzo luogo non si può non tenere presente la già accennata lunghezza della procedura di liquidazione e la necessità indifferibi-

le di liberare le terre da pesi non più rispondenti alle odierne situazioni economico-sociali. Siffatta esigenza può essere attuata attraverso due strade: l'una di carattere sostanziale, relativa alla affermazione del principio della prescrittibilità e conseguente estinzione di quegli usi che non siano in esercizio. L'altra di carattere procedurale, relativa al potenziamento, con personale specializzato e tecnico, dei Commissariati per la liquidazione degli usi civici, e alle possibilità di agevolare il regolare svolgimento della procedura di liquidazione, e ciò mediante l'anticipazione delle spese necessarie a carico dell'erario.

Alle suddette esigenze e necessità sono improntate le proposte modifiche che qui di seguito si illustrano in particolare.

L'articolo 1 risponde alle già accennate esigenze di facilitare la liquidazione di quegli usi che non rispondono più alle mutate necessità economiche e sociali. Tali soprattutto sono gli usi « non in esercizio ». E la differenziazione tra « usi in esercizio » e « usi non in esercizio » va fatta non più in riferimento al 1800, come prevede la legge del 1927, ma al momento attuale, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge. La differenziazione suddetta è fondamentale, perché mentre per gli « usi in esercizio » la liquidazione e l'accertamento sono sempre ammissibili con tutti i mezzi di prova, per gli « usi non in esercizio » non è ammesso più il promovimento di ufficio del giudizio di accertamento, con il che si attua il già richiamato, essenziale, principio della prescrittibilità degli usi non in esercizio. Anche per quelli in cui è già stato promosso il giudizio e questo sia in corso, è stata limitata la possibilità di ricorso ad alcuni mezzi legali di prova, ammettendosi esclusivamente la prova documentale.

L'articolo 2 concerne le legittimazioni. In realtà le ipotesi previste dall'articolo sono due. La prima è quella fondamentale della occupazione di terre di uso civico da parte di coltivatori diretti con utilizzazione agraria del terreno. In questa ipotesi, per ottenere la legittimazione è necessario che si tratti di una occupazione continuativa (che dovrà essere almeno di cinque anni), che l'occupazione non danneggi la destinazione agraria complessiva della zona (che cioè la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni, che le terre siano state sostanzialmente e permanentemente migliorate). Si tratta di un perfezionamento di requisiti già richiesti dalla legge vigente, con la limitazione delle disposizioni solo a favore di chi effettivamente coltiva il

terreno e vi impianta una impresa agricola familiare. È prevista l'abbreviazione da dieci a cinque anni del tempo necessario per il quale deve durare l'occupazione, con la precisazione che le migliorie sostanziali e permanenti devono essere valutate con riferimento a ciascuna situazione particolare desunta dalle possibilità di coltura offerte dal terreno e dall'ambiente. Tale ultima precisazione si appalesa opportuna, dacché la pratica ha dimostrato che alcuni terreni occupati non hanno consentito, per la loro particolare natura, un miglioramento agrario nel senso tradizionale, per cui l'occupatore ha dovuto ripiegare su altro genere di coltura, più consono alla natura del terreno. Anche questa è opera apprezzabile che certamente rientra, attraverso la trasformazione agraria, nel lato concetto di miglioramento.

La seconda ipotesi riguarda le utilizzazioni non agrarie. Anche in questi casi, che già in prassi avvenivano e che sono state oggetto di pronunce giurisdizionali, è possibile la legittimazione, onde salvaguardare gli interessi urbanistici, industriali, turistici della collettività. Ma in questo caso, pur rimanendo inalterata la condizione della sussistenza del miglioramento e quella della non interruzione della continuità dei terreni, si è aumentato il periodo per il quale deve durare l'occupazione e si è aggiunta la indispensabile condizione della salvaguardia dell'interesse generale della popolazione.

L'ultimo comma dell'articolo in esame concerne le conseguenze della mancata legittimazione che giustifica la restituzione delle terre al comune, alla frazione e alla associazione, nonché il rimborso dei frutti. Si è però opportunamente disposto che ove l'occupatore abbia a qualsiasi titolo effettuate prestazioni di qualsiasi natura all'ente, durante l'occupazione, l'ammontare di tali prestazioni siano calcolate a suo favore e ciò per evidenti ragioni di equità.

L'articolo 4 è innovativo e rappresenta un mezzo atto a sanare molte situazioni venutesi a determinare nei rapporti tra lavoratori agricoli e terre del demanio civico. Per la sua eccezionalità le disposizioni in esso contenute hanno una efficacia limitata nel tempo (tre anni dall'entrata in vigore della legge).

È data facoltà al commissario di assegnare direttamente, con suo decreto, ai coltivatori diretti, che ne facciano richiesta, quote di terreni di uso civico purché si tratti di terreni effettivamente utilizzati per la coltura agraria e detenuti non a titolo di vera e propria occupazione — nel qual caso soccorre la dispo-

sizione dell'articolo 2 della presente proposta di legge — ma a titolo di legittimo godimento così come per gli affittuari, sub-affittuari, utenti e soci di cooperative concessionarie, coloni, partecipienti, ecc.

La detenzione deve datare da almeno 5 anni e il beneficiario di essa non deve risultare proprietario di altri terreni, a meno che questi siano insufficienti a costituire una unità colturale, adeguata alla capacità lavorativa e ai bisogni della famiglia, nel qual caso l'assegnazione sarà possibile per arrotondamento.

Nel decreto, il commissario determinerà le opere di miglioria da eseguire e ogni altro eventuale obbligo, nonché il canone enfiteutico a termini dell'articolo 3, legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modifiche e integrazioni.

L'articolo richiama opportunamente la sanzione della devoluzione nel caso di inosservanza, da parte del concessionario, degli obblighi impostigli dal commissario (articolo 20, legge 16 giugno 1927, n. 1766), nonché prevede, ai fini di una migliore e più razionale trasformazione dei terreni concessi, la riunione in consorzio, facoltativa oppure anche, se necessario, obbligatoria, degli assegnatari.

Per garantire una seria, proficua e durevole opera di miglioramento, e per evitare nello stesso tempo improvvisi mutamenti di destinazione delle terre assegnate, si è inteso stabilire che l'affrancazione non potrà essere concessa se non decorso il termine minimo di 5 anni dalla data di assegnazione delle terre, con il che viene rispettata anche la finalità di miglioramento agrario propria della legge.

L'articolo 5 — nel primo comma — viene a semplificare ed a rendere più spedita la procedura di assegnazione delle terre alle due categorie di terre di uso civico. Le innovazioni tendenti a tal fine di speditezza sono: a) il piano di massima per l'assegnazione alle due categorie è predisposto da un delegato designato direttamente dal commissario, senza più la preventiva autorizzazione ministeriale; b) il piano di massima è approvato non più dalla camera di commercio (articolo 35 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 322), ma soltanto dall'Ispettorato ripartimentale forestale che è il vero organo competente in materia per giudicare sulla esatta destinazione delle terre; c) l'assegnazione è subito dopo pronunciata direttamente dal commissario.

Il secondo comma riguarda specificamente la destinazione di terre a scopi extragricoli. Qui le condizioni sono più rigorose e la procedura è più complessa. Deve essere predispo-

sto, con la collaborazione dei coltivatori diretti e delle loro associazioni, un piano di valorizzazione zonale e, in secondo luogo, e più in concreto, è necessario che la singola destinazione a scopo extragricolo non importi pregiudizio alla economia generale della popolazione. La destinazione delle terre ai predetti scopi è di competenza esclusiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Da porsi in evidenza il riconoscimento della iniziativa dei coltivatori diretti nella valorizzazione turistico-industriale dei terreni che quasi sempre ricadono in zona montana.

Con l'articolo 6 si è inteso devolvere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni iniziativa per lo scioglimento delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge. Alla proposta del commissario è sostituito il parere (consultivo) del prefetto, organo di tutela e di controllo delle dette associazioni; parere che — d'altronde — anche attualmente è necessario, ma anteriormente alla proposta del commissario, il che appesantiva la procedura.

La norma di cui all'articolo 7 si rivela utile e necessaria. Più volte, invero, specie nelle zone di montagna pascolive o boschive, si sono avverati casi nei quali la liquidazione, senza arrecare alcun apprezzabile beneficio ai proprietari dei terreni gravati dagli usi civici, ha invece danneggiato, a seguito della divisione dei beni, gli stessi utenti, venendosi, con la contrazione delle zone a pascolo e a legnatico, a limitare l'esercizio dei loro diritti. Si verifica, infatti, che ai commissari pervengano, sia dai proprietari sia dagli utenti, istanze e pressioni perché sia lasciato immutato lo stato di fatto e di diritto preesistente, specie laddove è tuttora sviluppata la pastorizia, principale se non addirittura unica fonte dell'economia locale.

Rappresentando, per le terre private, il provvedimento di sospensione l'eccezione alla regola della obbligatorietà della liquidazione, esso può essere disposto, su parere del commissario, soltanto quando sia ritenuto indispensabile alle esigenze di vita delle popolazioni.

Con l'articolo 8 si viene incontro ad un'esigenza funzionale: presso i commissariati, il cui organico è costituito da magistrati e da funzionari e impiegati del ruolo amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle fore-

ste, è vivamente sentita la necessità della collaborazione di personale tecnico; per cui la nuova disposizione è quanto mai opportuna e provvida.

Attualmente tutte le procedure, sia amministrative sia contenziose, vengono ritardate e spesso addirittura impedito dal fatto che i comuni e le associazioni agrarie non hanno la possibilità di anticipare le spese necessarie. La norma dell'articolo 9, applicabile per i procedimenti di ufficio, viene ad eliminare ogni inconveniente al riguardo, prevedendo che l'anticipo delle spese sia a carico dello Stato, al quale è data la possibilità di recuperarla.

L'articolo 10 si collega all'articolo 9 e determina le modalità tecniche e di bilancio per la predisposizione ed anticipazione delle spese di cui al suddetto articolo 9.

L'articolo 11 provvidamente per evitare lunghe discussioni già sorte, prevede espressamente quali disposizioni della nuova legge sulla enfiteusi 22 luglio 1966, n. 607, si applichino alle enfiteusi comunque costituite in applicazione della legge del 1927, prima dell'entrata in vigore della legge che si propone. È ovvio che per le concessioni enfiteutiche costituite, per legittimazioni o ripartizioni di terre, dopo l'entrata in vigore della legge di cui alla presente proposta, si applicano le norme, in essa previste, che espressamente richiamano la citata legge del 1966, n. 607.

A conclusione della presente illustrazione si vuole porre in evidenza come la proposta intenda perfezionare e adattare, alle mutate esigenze socioeconomiche delle popolazioni rurali, un vecchio strumento giuridico, quale la legge del 1927, che, pur con le sue pecche rivelatesi soprattutto nella pratica attuazione, tuttavia risponde ancora a validi principi giuridici. Di proposito si è scartata l'ipotesi di un provvedimento che sovverta radicalmente tutta l'impostazione tecnico-giuridica dell'attuale procedura di liquidazione di usi civici. Un siffatto provvedimento, anche se avesse potuto rispondere a nuove vedute politiche, sicuramente avrebbe disatteso e violato le legittime attese delle popolazioni rurali. Sullo sfondo del quadro normativo della presente proposta emerge un motivo fondamentale: agevolare con ogni mezzo il passaggio delle terre agricole in piena proprietà agli autentici coltivatori diretti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è sostituito dal seguente:

« Nel giudizio di accertamento circa l'esistenza, natura ed estensione degli usi civici, non in esercizio, non è ammesso altro mezzo di prova se non quello documentale.

Non può essere promosso di ufficio il giudizio di accertamento degli usi civici che non siano in esercizio al momento di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi in corso, sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o conciliazione debitamente approvata dal competente commissariato degli usi civici ».

ART. 2.

L'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è sostituito dal seguente:

« Le occupazioni di terre di uso civico, avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere legittimate dal commissario, su domanda degli occupatori, sempre che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che le terre siano state destinate a coltura agraria e che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie, da valutarsi con riferimento a ciascuna situazione particolare, desunta dalle possibilità di coltura offerte dal terreno e dall'ambiente;

b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;

c) che l'occupazione duri almeno da cinque anni e che l'occupatore sia coltivatore diretto.

Possono ugualmente essere legittimate dal commissario, su domanda degli occupatori, le occupazioni di terre di uso civico avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulle quali siano state apportate sostanziali e permanenti migliorie di natura non agraria, sempreché la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni, l'occupazione duri almeno da dieci anni e non ne derivi pregiudizio all'interesse generale della popolazione.

Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al comune. alla as-

sociazione o alla frazione del comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti, con il rimborso dei frutti indebitamente percetti previa detrazione dell'ammontare di eventuale prestazione, corrisposta a qualsiasi titolo, sia in genere sia in danaro ».

ART. 3.

L'articolo 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è sostituito dal seguente:

« Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo 2 della presente legge, il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del comune o della associazione un canone in danaro ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, a qualsiasi epoca risalga l'occupazione, nel caso di legittimazione a favore di coltivatori diretti sempreché le terre da questi occupate siano state destinate a coltura agraria.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei casi in cui siano mantenute e trasformate in enfiteusi le concessioni ad utenza di cui all'articolo 26 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, nonché nei casi delle concessioni irregolari di cui al secondo comma dell'articolo 28 del citato regio decreto del 1928, n. 332, sempreché concessionari siano coltivatori diretti.

Per ogni altro caso di occupazione con destinazione delle terre a scopi non agrari, anche se ad opera di coltivatori diretti, sarà imposto un canone di natura enfiteutica, a favore del comune, dell'associazione o frazione del comune, il cui capitale in danaro corrisponda al valore venale del fondo stesso, tenendo presente la effettiva destinazione e utilizzabilità di esse, aumentato di almeno dieci annualità di interessi. Tale aumento non sarà imposto se l'occupatore abbia già corrisposto una prestazione sia in generi sia in danaro.

L'affrancazione dei canoni imposti come sopra si opera mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro ammontare, e, su richiesta degli interessati, è predisposta dal commissario degli usi civici con lo stesso provvedimento di legittimazione. In ogni altro caso si osserva la procedura di affrancazione prevista dalla legge 22 luglio 1966, n. 607.

Nelle affrancazioni si applicano comunque le agevolazioni previste in detta legge e in ogni altra legge a favore della formazione della proprietà coltivatrice ».

ART. 4.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in deroga alle vigenti disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 e della legge 16 marzo 1931, n. 377, può autorizzare i commissari per la liquidazione degli usi civici ad assegnare in enfiteusi a lavoratori agricoli, che ne facciano richiesta, quote di terreni di uso civico dagli stessi utilizzati per la coltura agraria, sempreché ricorrano le seguenti condizioni:

1) che il richiedente detenga la quota da oltre un quinquennio quale concessionario o affittuario o sub-affittuario o utente o socio di cooperativa concessionaria o colono partecipante o ad altro titolo anche se precario;

2) che il richiedente non sia proprietario di fondi rustici, a meno che la quota di cui chiede l'assegnazione serva ad arrotondare la sua proprietà rustica quando questa sia insufficiente all'impiego della manodopera della sua famiglia.

L'assegnazione in enfiteusi prevista dal presente articolo è disposta con decreto del commissario per la liquidazione degli usi civici.

Il decreto di assegnazione determinerà le opere di miglioria da eseguirsi successivamente a cura del concessionario, gli altri obblighi del medesimo e fisserà il canone in base ai livelli minimi di equità indicati dalle tabelle di cui all'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modifiche e integrazioni.

Nei riguardi delle predette assegnazioni sono applicabili gli articoli 19, 21 e 23 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Gli assegnatari potranno avvalersi delle provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni in favore della proprietà coltivatrice.

L'esistenza delle condizioni prescritte dal presente articolo sarà accertata dai commissari i quali all'uopo potranno avvalersi di certificazioni degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o di altri pubblici uffici o della documentazione o attestazione dei richiedenti.

L'assegnatario può affrancare il fondo non prima di cinque anni dalla data dell'assegnazione mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il canone imposto come sopra e con l'osservanza delle norme procedurali previste dalla legge 22 luglio 1966, n. 607.

ART. 5.

L'articolo 14 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui all'articolo 11 sarà determinata dal commissario, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima predisposto da un delegato tecnico designato dal commissario stesso ed approvato dall'Ispettorato ripartimentale forestale.

I terreni di cui alla categoria *a*) del citato articolo 11 possono, su richiesta degli enti interessati, essere destinati, con decreto ministeriale sentito il parere del commissario, a scopi industriali o turistici, sempreché non ne derivi pregiudizio alla economia generale della popolazione e sia predisposto un piano di valorizzazione zonale alla cui attuazione partecipino anche le associazioni cooperative, o altre società, costituite da coltivatori diretti della zona ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 25 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il prefetto, potrà procedere, ove lo ritenga opportuno, allo scioglimento delle associazioni di cui all'articolo 1 ».

ART. 7.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il commissario competente, può disporre la sospensione della procedura di liquidazione di quegli usi civici il cui esercizio sia ritenuto indispensabile alle esigenze di vita delle popolazioni.

Le norme sugli usi civici non si applicano ai patrimoni collettivi silvo-pastorali disciplinati da regole proprie e dalla vigente legislazione in materia di boschi e terreni montani.

ART. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà a distaccare presso ogni commissariato un dottore in scienze agrarie ed un geometra dei propri ruoli.

ART. 9.

L'articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è sostituito dal seguente:

« Le spese dei giudizi e delle operazioni demaniali nella misura stabilita dal commissario saranno anticipate dallo Stato salvo che il procedimento abbia luogo per un esclusivo interesse privato.

Il rimborso, all'erario, delle somme anticipate sarà ordinato dal commissario alla chiusura dei giudizi e delle operazioni di cui sopra e, ove il commissario stesso ne ravvisi l'opportunità, potrà essere effettuato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 24, mediante attribuzione allo Stato di parte dei canoni per effetto di liquidazione dei diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione o di parte del prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'articolo 12 ».

ART. 10.

Per l'onere riguardante le spese dei giudizi e delle operazioni demaniali che ai sensi dell'articolo 9 della presente legge verranno anticipate dall'erario, il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma di lire 2 miliardi annui che verrà fronteggiata, a pareggio, con analogo capitolo di entrata del bilancio del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

Alle enfiteusi comunque costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge in applicazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, si applica la legge 22 luglio 1966, n. 607, limitatamente alle disposizioni di cui agli articoli 1, quarto comma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15.

ART. 12.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stabilire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, le norme che potranno ritenersi necessarie per la attuazione delle precedenti disposizioni.